



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5947

SEDUTA DEL 30/03/2026

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

DEBORA MASSARI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

DETERMINAZIONI CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA CON
SCADENZA NELL'ANNO 2029

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Alessandro Nardo

Il Dirigente Alessandro Nardo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ed in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11-quater del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 e successive modificazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 "Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12";
- il d.lgs. 25 novembre 2024 n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118";

RICHIAMATO l'articolo 12, comma 1-bis del d.lgs 79/1999 laddove dispone che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d):

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTI in particolare:

- l'articolo 25 del r.d. 1775/1933 laddove al termine della concessione:
 - al comma 1 è disposto il passaggio in proprietà alla pubblica amministrazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(lo Stato ora le regioni), senza compenso, di *“tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico”* genericamente definiti «beni bagnati»;

- al comma 2 è posta in capo all'amministrazione (lo Stato ora le regioni) la facoltà di immettersi nell'immediato possesso dei beni diversi da quelli di cui all'art. 25, comma 1 e specificamente *“ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione”*;
- l'articolo 12, del d.lgs. 79/1999 s.m.i. ed in particolare i commi 1 e 1-ter laddove dispone:
 - al comma 1 che:
 - ✓ per il passaggio in proprietà dei beni di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 *“è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato”*;
 - ✓ per i beni diversi di quelli elencati all'articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi 2 e seguenti, del citato r.d., *“con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati”*;
 - al comma 1-ter che:
 - ✓ l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, avviene nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:
 1. per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;
 2. per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;
 3. i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

CONSIDERATO pertanto che *“ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione”* diverso da quelli di cui all'articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 concernente la concessione, sia esso bene mobile od immobile, è messo a disposizione dei concorrenti della procedura di riassegnazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis del d.lgs 79/1999 al relativo prezzo residuo determinato, al netto di quanto ammortizzato, in applicazione della specifica disciplina contenuta all'articolo 12,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 1-ter del medesimo d.lgs e secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 5 e 6 della l.r. 5/2020 affinché, nell'ambito della procedura di riassegnazione della concessione, i diversi proponenti possano prevederne o meno l'utilizzo in tutto od in parte di tali beni, previo riconoscimento agli aventi diritto del prezzo residuo come sopra determinato;

RICHIAMATO, ai fini di cui al precedente considerato, il D.M. del 31/12/1988 – Ministero delle Finanze – recante “Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni” ed in particolare i contenuti riportati nella Tabella, gruppo 17, specie 1/a “Produzione e distribuzione dell'energia elettrica”;

RICHIAMATO l'articolo 2 della l.r. 5/2020 ove, in particolare al comma 6, viene disposto, che i beni diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933 *“possono essere acquisiti dalla Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle relative concessioni.”*;

DATO ATTO che lo stesso articolo 2, comma 6 richiama l'applicazione dell'articolo 25, comma 3 del r.d. 1775/1933 in relazione al preavviso da comunicare, tre anni prima della scadenza della concessione, agli attuali concessionari in relazione alla volontà della Regione di avvalersi della facoltà *“di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione”* con corresponsione di un prezzo residuo stabilito, al netto dei beni ammortizzati, ai sensi dei già citati commi 1 e 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs 79/1999;

RICHIAMATO l'articolo 3 della l.r. 5/2020 concernente la presentazione, da parte del concessionario uscente del Rapporto di Fine Concessione (RFC) ed in particolare:

- il comma 1, lettera j) che disciplina le modalità di presentazione da parte del concessionario uscente delle informazioni utili alla determinazione del prezzo dei beni di cui all'articolo 25, comma 2 del r.d. 1775/1933, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni;
- il comma 11, laddove dispone che i beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999;

RICHIAMATO altresì l'articolo 9, comma 2 della l.r. 5/2020 ove è disposto che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore medesima l.r. 5/2020, sono avviate almeno due anni prima della scadenza;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che nel territorio regionale entro l'anno 2029 risultano in scadenza n. 42 concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui n. 3 di interesse interregionale con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera p) del d.lgs. 79/1999;

VISTI i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato A: contenente l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche insistenti sul territorio regionale in scadenza entro il 31/12/2029;
- Allegati da B.1 a B.42: contenenti i dati e le informazioni principali delle grandi derivazioni di cui all'Allegato A;

DATO ATTO che le seguenti grandi derivazioni idroelettriche, in scadenza nel 2029, rivestono carattere di interregionalità:

- Impianto Isola Serafini (cessionaria Enel Green Power Italia S.r.l.), con la Regione Emilia-Romagna;
- Impianto Porto della Torre (cessionaria Enel Green Power Italia S.r.l.) con la Regione Piemonte;
- Impianto di Vigevano (cessionaria Enel Green Power Italia S.r.l.), con la Regione Piemonte;

CONSIDERATO che in relazione alle concessioni di cui ai sopracitati Allegati A e B, la Giunta regionale intende poter avvalersi della facoltà prevista dal sopracitato articolo 25, comma 2 del r.d. 1775/1933 al fine di mettere a disposizione dei partecipanti delle procedure di riassegnazione delle concessioni, ai fini del loro eventuale utilizzo, di tutti o parte dei beni e delle opere di cui al predetto articolo 25, comma 2, nell'ambito delle procedure di riassegnazione di cui al citato articolo 12, comma 1-bis del d.lgs. 79/1999;

DATO ATTO che nel caso tale utilizzo venga proposto dai partecipanti alle procedure di riassegnazione sia previsto il riconoscimento agli aventi diritto, per i beni e le opere utilizzate, di un prezzo residuo determinato secondo la già citata specifica disciplina introdotta ai commi 1 e 1-ter del medesimo articolo 12, come in dettaglio recepito dalla l.r. 5/2020;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura ed in particolare il risultato atteso 5.3.4 "Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche";

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia
LA GIUNTA

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
A) l'Allegato A - contenente l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche la cui concessione è in scadenza nell'anno 2029;
B) gli Allegati da B.1 a B.42 - contenenti, per ogni grande derivazione ad uso idroelettrico, gli atti amministrativi riferiti alla concessione/utenza, i dati caratteristici e le informazioni principali relative all'utenza di prossima scadenza;
2. di riservarsi l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 25, comma 2 del r.d. 1775/1933 anche al fine di garantire la disponibilità di *“ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione”* per consentire la più efficace predisposizione dei progetti atti alla partecipazione alle procedure di riassegnazione delle concessioni indette ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis del citato d.lgs 79/1999 nel caso i progetti proposti prevedano l'utilizzo di tutti o parte dei beni e delle opere ricompresi nel già citato articolo 25, comma 2 secondo la specifica disciplina del medesimo articolo 12;
3. di disporre la notifica della presente delibera agli operatori titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettriche insistenti sul territorio regionale di cui agli Allegati sopracitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933;
4. di disporre la notifica della presente delibera alla Regione Piemonte e alla Regione Emilia-Romagna, in relazione agli impianti idroelettrici di interesse interregionale con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera p) del d.lgs. 79/1999;
5. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di rendere disponibile la deliberazione medesima ed i relativi allegati A e B.1-B.42 nella sezione dedicata *“Riassegnazione-grandi-derivazioni-idroelettriche”* del sito internet della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.